

Dispositivo

L'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo», ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che sono parimenti costitutive di una «prestazione d'assistenza sociale», ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovano in una situazione come quella prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva medesima.

(¹) GU C 315 del 19.9.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkeinhallinto-oikeus — Finlandia) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto

(Causa C-314/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2010/13/UE — Articolo 19, paragrafo 1 — Separazione tra la pubblicità televisiva e i programmi — Schermo diviso — Articolo 23, paragrafi 1 e 2 — Limite per ora di orologio del 20 % per spot televisivi pubblicitari — Annunci di sponsorizzazione — Altri riferimenti a uno sponsor — «Secondi neri»)

(2016/C 145/08)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkeinhallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media

Convenuta: Viestintävirasto

Dispositivo

- 1) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che uno schermo diviso che mostra in una colonna i titoli di coda del programma televisivo e in un'altra un riquadro di presentazione del palinsesto del fornitore, al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria, non sia necessariamente combinato con, o seguito da, un segnale acustico o ottico, a condizione che un tale mezzo di separazione soddisfi da solo i presupposti enunciati dalla prima frase di tale articolo 19, paragrafo 1, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione per la pubblicità per ora di orologio fissato dall'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, si deve tenere conto di segni distintivi di sponsor trasmessi nell'ambito di programmi diversi da quelli sponsorizzati, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

- 3) Nell'ipotesi in cui uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà di prevedere una norma più restrittiva di quella fissata dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, tale articolo deve essere interpretato nel senso che non solo esso non osta a che, ai fini del calcolo del tempo massimo di pubblicità televisiva consentita del 20 % per ora di orologio, siano inclusi i «secondi neri» che sono inseriti tra i diversi spot di una sequenza pubblicitaria televisiva o tra tale sequenza e il programma televisivo successivo, ma altresì che esso imponga tale inclusione.

(¹) GU C 292 dell'1.9.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba

(Causa C-429/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Convenzione di Montreal — Articoli 19, 22 e 29 — Responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo nel trasporto internazionale dei passeggeri — Contratto di trasporto concluso dal datore di lavoro dei passeggeri — Danno derivante dal ritardo — Danno subito dal datore di lavoro)

(2016/C 145/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Air Baltic Corporation AS

Convenuto: Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba

Dispositivo

La Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, e segnatamente i suoi articoli 19, 22 e 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest'ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro.

(¹) GU C 421 del 24.11.2014.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 febbraio 2016 — Repubblica federale di Germania/ Commissione europea

(Causa C-446/14 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Servizi di eliminazione di carcasse di animali e di rifiuti di macellazione — Mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizootia — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Servizio di interesse economico generale — Errore manifesto di valutazione — Compensazione relativa all'obbligo di servizio pubblico — Obbligo di motivazione)

(2016/C 145/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, T. Lübbig e M. Klasse, Rechtsanwälte)